

G. CHINÈ | A. ZOPPINI

# MANUALE di DIRITTO CIVILE

Analisi di Principi generali, Istituti  
e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali

X edizione **2026**

  
**Neldiritto  
Editore**

notificazione alla controparte dell'atto introduttivo; un effetto interruttivo permanente (co. 2), che perdura sino a che il giudizio risulti pendente, vale a dire sino alla formazione del giudicato. Il co. 3 dell'art. 2945 cod. civ. afferma tuttavia che l'effetto interruttivo permanente viene meno *ex tunc* in caso di estinzione del processo, fermo restando, anche in questo caso, l'effetto estintivo istantaneo: la conseguenza è che il termine di prescrizione si considera come se avesse iniziato a decorrere dal giorno successivo a quello della notificazione dell'atto introduttivo.

- dal **riconoscimento del diritto** da parte di colui contro il quale può essere fatto valere (art. 2944 cod. civ.), che può manifestarsi anche tacitamente, purché la condotta posta in essere possa ritenersi non equivoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto (**c.d. riconoscimento tacito**).

Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione, senza che abbia più alcuna rilevanza, ai fini del computo, il tempo antecedente al fatto interruttivo.

Se l'interruzione è avvenuta mediante notificazione di un atto di citazione o mediante domanda proposta nel corso del giudizio, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (art. 2945, co. 1, cod. civ.).

L'**eccezione di interruzione** della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere **rilevata d'ufficio dal giudice** in qualunque stato e grado del processo, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti in atti.

#### ◆ II. GIURISPRUDENZA

#### **LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE SI APPLICA ANCHE AI CONVIVENTI DI FATTO**

---

Anche nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che un convivente vanta nei confronti dell'altro. La Corte costituzionale, accogliendo le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2941, co.1, n. 1, cod. civ., sollevate dal Tribunale di Firenze, ha ritenuto la norma codicistica, secondo cui il termine di prescrizione si sospende tra i coniugi, lesiva degli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la prescrizione resta sospesa tra i conviventi di fatto. La Corte ha chiarito, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l'inizio e la fine della stabile convivenza. Da ultimo, la Consulta ha precisato che l'intervento sull'art. 2941, co.1, cod. civ., nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende, grazie alla definizione di cui all'art. 1, co. 35, della l. n. 76 del 2016, tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso (Corte cost., 23 gennaio 2026, n. 7).

### **3. | La decadenza.**

La decadenza viene in rilievo come istituto che, al pari della prescrizione, ricollega all'inutile decorso di un certo lasso di tempo l'estinzione di un certo diritto o di un'altra situazione giuridica soggettiva. Non a caso, la disciplina codicistica della decadenza è stata concepita come variante della disciplina della prescrizione, che ne costituisce, per tutto quanto non espressamente previsto, il modello di riferimento (si legga, a contrario, l'art. 2964 cod. civ.). Una definizione di decadenza sembra potersi ritrarre dal primo periodo del citato art. 2964, nel quale si statuisce che «Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena

*di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione».*

La decadenza, tuttavia, si differenzia dalla prescrizione per *ratio*, presupposti e disciplina: infatti, la **decadenza**, risponde all'esigenza, per molteplici finalità pubbliche o private, che il diritto venga esercitato entro un termine perentorio, mentre la prescrizione ha lo scopo di eliminare una situazione di incertezza dovuta al mancato esercizio di un diritto per un periodo prestabilito. Tale differenza è all'origine del rilievo attribuito nella decadenza al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto entro il prefisso termine, a prescindere dallo stato soggettivo del titolare (mentre nella prescrizione si ha riguardo principalmente all'indole dell'inazione del titolare del diritto).

Discende da tutto quanto sinora detto che, mentre la prescrizione si pone come istituto generale, applicabile, in linea di principio, a tutte le posizioni soggettive di diritto privato, salvo espresse esclusioni di legge, la decadenza è istituto improntato a un principio di tassatività, che deve necessariamente trovare il proprio fondamento nella legge, ovvero nell'autonomia negoziale. Le disposizioni che contemplan singole ipotesi di decadenza, in quanto speciali, non sono suscettibili di applicazione analogica.

- La **differenza tra prescrizione e decadenza** attiene soprattutto **al regime di disciplina**.

**Nella decadenza sono escluse sia l'interruzione, sia la sospensione**, salvo eccezioni previste dalla legge (art. 2964 cod. civ.). La decadenza, a differenza dalla prescrizione, può avere sia fonte legale (legge, provvedimento amministrativo o giurisdizionale), sia convenzionale, a condizione che il termine fissato non renda eccessivamente gravoso, per la parte interessata, l'esercizio del diritto (art. 2965 cod. civ.).

- Ove la decadenza sia stabilita dalla legge e abbia ad oggetto **diritti indisponibili** o una materia sottratta alla disponibilità delle parti, non è ammessa né la deroga alla disciplina legale, né la rinuncia, e la decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale è tenuto ad accertare le cause di improponibilità dell'azione (artt. 2968 e 2969 cod. civ.). In tutte le altre ipotesi, la decadenza può formare oggetto di **rinuncia**, deve essere eccepita dalla parte interessata e la relativa disciplina è derogabile.

La circostanza che prescrizione e decadenza siano istituti ontologicamente diversi comporta che uno stesso diritto può essere soggetto tanto all'una quanto all'altra (es. il diritto del compratore all'azione per i vizi della cosa venduta *ex art. 1495 cod. civ.*, rispetto al quale il termine di otto giorni è previsto a pena di decadenza, mentre quello annuale a pena di prescrizione).

La decadenza alla quale si è fatto sin qui riferimento è quella che deriva dal decorso di un termine. Essa non va confusa con la c.d. *decadenza a titolo di pena*, la quale è una sanzione per l'inosservanza di norme imperative (es. decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale per violazione dei doveri o abuso dei relativi poteri *ex art. 330 cod. civ.*).

#### 4. | **La successione nel tempo di termini di prescrizione o di decadenza diversi.**

Una tematica al centro di un rinnovato interesse giurisprudenziale è quella che concerne la successione nel tempo di termini, di prescrizione e/o di decadenza, aventi una diversa durata.

In particolare, si è posta la questione concernente l'applicabilità di un termine sopravvenuto più breve anche ai diritti sorti da fatti antecedenti alla novella normativa, ove il termine originario residuo di prescrizione o di decadenza, al momento dell'entrata in vigore della

caso fortuito, che limita l'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato, quest'ultimo consiste nell'incidenza causale di fattori naturali e umani che siano estranei alla circolazione (Cass. civ., 07 febbraio 2025, n. 318).

### 9.3. | La responsabilità del proprietario e del costruttore

La legge pone a carico del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio una responsabilità solidale con il conducente per i danni a cose o a persone arrecati per effetto della circolazione del veicolo. È prevista una **prova liberatoria**: la dimostrazione che **la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà**. Trattasi, allora, di una **responsabilità oggettiva per fatto altrui**, giacché il criterio di imputazione, più che fondato sulla diligenza, è volto ad addossare al proprietario, e ai soggetti ad esso equiparati, una responsabilità conseguente all'esplicazione delle potenzialità dannose del veicolo in base al **titolo giuridico** che attribuisce ai medesimi un **potere di godimento** della *res*, e conseguentemente **quello di trasferire tale godimento** a terzi ovvero **di impedirne l'altrui utilizzo**.

Con una **norma di chiusura**, il legislatore, al fine di agevolare lo spostamento delle conseguenze economiche negative discendenti dal sinistro su persona diversa dal danneggiato, addossa al **conducente**, nonché ai **soggetti contemplati dal comma 3**, una **responsabilità oggettiva** per i danni derivanti da **vizi di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo**. Sul punto, richiamandosi quanto già espresso relativamente alla responsabilità del conducente, si evidenzia che detta responsabilità, prescindendo dal comportamento colpevole dei soggetti cui viene imputata, consente agli stessi di non risponderne solo previa dimostrazione dell'interruzione del nesso causale tra il guasto ed il danno, provando, cioè, la ricorrenza di un fattore esterno che con propria e autonoma efficienza causale ha provocato il danno.

### 9.4. | Il nuovo assetto della responsabilità degli amministratori nelle società per azioni dopo il D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47

L'art. 19 della L. 5 marzo 2024, n. 21 ("Legge Capitali") ha delegato il Governo a adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del Testo Unico della Finanza di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e di alcune disposizioni del Codice civile.

La delega richiede al Governo di razionalizzare e coordinare il TUF con il Testo Unico Bancario, il Codice delle assicurazioni private, la disciplina della previdenza complementare e altre norme di settore, così da aumentare coerenza e semplicità del quadro regolatorio ed eliminare obblighi non previsti dalle regole europee o privi di adeguata giustificazione, nonché di equilibrare gli oneri amministrativi posti a carico dei soggetti interessati dal TUF con la necessità di assicurare controlli efficaci e proporzionati.

La **riforma del Testo Unico della Finanza** rappresenta, quindi, un passaggio fondamentale per sostenere lo *sviluppo del mercato dei capitali* in Italia e, più in generale, per contribuire al *rafforzamento del mercato dei capitali europeo*.

L'obiettivo del legislatore è, infatti, quello di rendere il nostro sistema finanziario più competitivo, favorendo investimenti, innovazione e crescita economica.

Il nuovo impianto normativo interviene, in particolare, sulla *semplificazione e sulla razionalizzazione delle regole che governano i mercati dei capitali*, con misure che

riguardano, tra l'altro, gli obblighi informativi, le modalità di partecipazione e di voto in assemblea, e alcuni aspetti della *governance* delle società quotate. Si tratta di interventi pensati per aumentare l'attrattività del mercato italiano, ridurre oneri non necessari e rendere più efficienti le procedure.

Per quanto qui di interesse, l'**art. 9** del D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 dispone la **revisione delle disposizioni del Codice civile in materia di modelli di amministrazione e controllo** (c.d. **corporate governance**) adottabili **dalle società per azioni**.

In particolare, viene riorganizzata la disciplina del codice civile rimettendo esclusivamente ed obbligatoriamente allo statuto l'adozione di uno dei **tre** modelli di gestione societaria (tradizionale, dualistico e monistico, che vengono ridenominati dalle norme in questione) e, in particolare, prevedendo, attraverso adattamenti della normativa vigente, una disciplina generale, applicabile a tutti i modelli in questione, e disposizioni speciali per ciascuno di essi, superando pertanto il principio per il quale il sistema tradizionale risultava essere il modello applicabile di *default* in assenza di espressa indicazione statutaria.

Inoltre, vengono introdotte modifiche di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte nel TUF e alcune **modifiche alla disciplina generale sulla responsabilità degli amministratori** (con particolare riferimento agli **amministratori non esecutivi**) e aggiornata quella dell'**azione di responsabilità nelle procedure concorsuali**, al fine di includere le nuove procedure previste dal Codice delle crisi di impresa, con la previsione di un termine decadenziale di **due anni** per esperire l'azione di responsabilità (art. 2394-*bis* c.c.).

Guardando più da vicino le norme che coinvolgono la responsabilità degli amministratori, la Riforma ha interamente sostituito il disposto dell'**art. 2393 c.c.** La nuova formulazione dell'articolo 2393 c.c. si colloca in una linea di apparente continuità con il passato, ma assume un significato più incisivo se letta alla luce della riforma complessiva della *governance* societaria. Non si tratta, infatti, di una mera riscrittura formale, bensì di un intervento che contribuisce a ridefinire in modo più netto i rapporti tra assemblea, amministratori e sistema dei controlli.

Il primo dato che emerge con chiarezza è la **centralità dell'assemblea**, alla quale è riservata la promozione dell'azione di responsabilità, anche nel caso in cui la società si trovi in liquidazione. Questa scelta rafforza la dimensione "**proprietaria**" della responsabilità, riaffermando il principio per cui sono i soci, quali titolari dell'interesse sociale, a decidere se agire nei confronti degli amministratori. Tuttavia, tale impostazione, pur coerente sul piano teorico, può comportare un **indebolimento dell'effettività della tutela**, soprattutto nei casi in cui la maggioranza assembleare sia allineata agli amministratori.

In questo quadro assume particolare rilievo il coordinamento con le altre modifiche della riforma, tra cui l'eliminazione del potere del collegio sindacale di promuovere direttamente l'azione. Ne deriva un modello in cui la responsabilità degli amministratori è ricondotta quasi esclusivamente alla dinamica tra **soci e organo gestorio**, con un ridimensionamento del ruolo attivo degli organi di controllo.

Non mancano, tuttavia, significativi **meccanismi di bilanciamento**. In primo luogo, la previsione secondo cui la deliberazione dell'azione comporta la **revoca degli amministratori**, purché approvata con il voto favorevole di almeno **un quinto del capitale sociale**, rafforza l'efficacia della decisione assembleare. Tale soglia rappresenta un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare decisioni troppo facili e quella di garantire un intervento tempestivo in presenza di responsabilità.